



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 6 - POLITICHE DI EDILIZIA ABITATIVA.**

Assunto il 05/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 574

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4537 del 09/04/2019

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE 22.05.02, N. 23 E SS.MM.II. - RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI UN ALLOGGIO, GIA' OGGETTO DI
CONTRIBUTO REGIONALE, A FAVORE DEGLI EREDI DEL SIG. CARACCILO LUIGI -
ANNULLAMENTO DDS N. 8429 DEL 15/07/2016 .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la Legge Regionale n. 7, del 13 maggio 1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 2661 del 21/06/1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla LR n. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il DPGR n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la DGR n. 770 del 11/11/2006, relativa al nuovo ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale (art. 7 LR n. 31/2002);
- la DGR n. 258 del 14/05/2007 con la quale è stato modificato l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la DGR n. 19 del 05/02/2015 con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;
- la DGR n. 541 del 16/12/2015 “Approvazione della nuova struttura organizzativa della GR e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 428 del 20/11/2013” che stabilisce gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono transitoriamente in vigore;
- il DDG n. 4857 del 02/05/2016 e ss.mm.ii, con cui è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
- la DGR n. 271 del 12/07/2016, con la quale è stata determinata per giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale, approvata con DGR n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii;
- la DGR n. 453 del 29/09/2017 avente oggetto “Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 16 del 23/12/2015 e s.m.i.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l’ing. Domenico Maria Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018, con il quale è stato conferito all’ing. Domenico Maria Pallaria l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- il D.D.G. n. 7894 del 05/07/2016, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del Settore n. 6 “Politiche di Edilizia Abitativa” alla Dott.ssa Marisa Giannone;

PREMESSO

- che con DDS n. 8429 del 15/07/2016, che qui si intende integralmente riportato, gli eredi del sig. Caracciolo Luigi sono stati autorizzati alla vendita di un alloggio, già oggetto di contributo regionale ai sensi LR 23/02 e s.m.i, alla sig.ra Castagna Jessica Domenica Nicolina;
- che la sig.ra Castagna Jessica Domenica Nicolina, per come da dichiarazione resa in data 15/01/2019 ed acquisita con protocollo n. 32520 del 28/01/2019, essendosi già dichiarata disponibile all’acquisto dell’alloggio di che trattasi, nelle more di definizione dell’acquisto sono sopraggiunti gravi motivi familiari ed ha comunicato il manifesto impedimento di non poter assolvere a quanto promesso e, pertanto, chiesto a questa amministrazione l’annullamento del citato DDS rilasciato a suo nome;
- che, nelle more di quanto sopra, gli eredi del sig. Caracciolo Luigi con nota del 16/01/2019 e successiva integrazione del 23/01/2019, acquisite rispettivamente con protocollo n. 22506 del 21/01/2019 e protocollo n. 32520 del 28/01/2019, hanno richiesto, a questo settore, l’autorizzazione ad alienare il richiamato alloggio al Sig. Cogliano Angelo;

CONSIDERATO che l’autorizzazione rilasciata con DDS n. 8429 del 15/07/2016, ad oggi, risulta priva di significato;

RITENUTO, pertanto, necessario annullare e riformulare il decreto di cui sopra per come segue:

VISTA

- le leggi regionali n. 23/02, n. 14/03, n. 18/04 e n. 8/05
- la delibera di D.G.R. n. 699, del 22 settembre 2003, con la quale è stato approvato il bando di concorso per la formazione di graduatorie mensili relative all'erogazione di contributi in conto capitale per l'acquisto e il recupero della prima abitazione;
- la D.G.R. n. 722 del 09.11.2007 pubblicata nel B.U.R.C. n. 23 del 15/12/2007, con la quale la competenza istruttoria relativa alla concessione dei contributi in conto capitale per l'acquisto o il recupero della prima abitazione è stata trasferita ai Comuni della Calabria;
- il DDS n. 879 del 08/02/2008 con il quale sono state trasferite al Comune di Vibo Valentia alcune pratiche di competenza tra le quali risulta inserita quella del Sig. Caracciolo Luigi;

CONSIDERATO

- che il Comune di Vibo Valentia ha provveduto ad effettuare l'istruttoria di competenza;
- che con Determina n. 35 del 10/03/2009 del Responsabile del Settore n. 8, il Comune di Vibo Valentia ha richiesto alla Regione Calabria il trasferimento della somma necessaria al pagamento del contributo in conto capitale per l'acquisto della prima casa a favore del Sig. Caracciolo Luigi;
- che per quanto sopra, con DDS n. 7614 del 08/05/2009, che qui si intende integralmente riportato, è stato concesso a favore del Sig. Caracciolo Luigi un contributo in conto capitale per l'acquisto della prima casa nel Comune di Vibo Valentia;

VISTO l'atto unilaterale d'obbligo del 04/02/2009 riportate i vincoli e gli obblighi dei beneficiari;

ACCERTATO che dal richiamato atto unilaterale si evince che i vincoli e gli obblighi sono stati sottoscritti oltre dal sig. Caracciolo Luigi anche dal coniuge, in qualità di comproprietaria dell'alloggio in regime di comunione legale dei beni, Sig.ra Prestinenzi Caterina;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che la richiesta del Comune di Vibo Valentia avanzata con Determinazione n. 35 del 10/03/2009 del Responsabile del Settore n. 8, andava riferita in capo ad entrambi i coniugi (Caracciolo - Prestinenzi), ma che mero errore, è stato intestato soltanto al sig. Caracciolo Luigi;

VISTI

- la richiesta di cui al punto c) delle premesse ;
- gli allegati alla richiamata richiesta, riportanti la documentazione e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi del predetto sig. Cogliano Angelo per l'acquisizione dell'immobile di che trattasi;
- la dichiarazione di successione del 13/03/2013;

TENUTO CONTO

- che ad oggi sono decorsi i primi cinque anni dall'erogazione del contributo e che pertanto, per come previsto all'art. 11 del bando di concorso, l'alloggio può essere alienato a condizione che il contributo già erogato sia trasferito in capo all'acquirente in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro;
- che il sig. Cogliano Angelo, per come si evince dalle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, risulta in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando e che il reddito familiare rientra nei limiti previsti per la collocazione in una fascia più alta fascia rispetto a quella, a suo tempo, attribuita al sig. Caracciolo Luigi per la concessione del contributo in questione;
- che, per come previsto all'art. 11 del bando di concorso, il contributo già corrisposto dovrà essere restituito parzialmente o totalmente alla Regione nell'ipotesi che il nuovo acquirente in riferimento alla sua fascia di reddito di appartenenza abbia diritto ad un contributo minore;
- che, per quanto sopra, gli eredi del Sig Caracciolo Luigi sono tenuti a restituire a questa regione la porzione di contributo corrispondente, per come sopra evidenziato, alla differenza tra le due diverse fasce reddituali di appartenenza tra Beneficiario e Alienatario;

VISTI

- la nota dirigenziale prot. n. 27956 del 23_01_2019 con la quale, agli eredi del sig. Caracciolo Lugi, si comunicava di versare a questa Regione la somma relativa alla porzione eccedente al contributo percepito e pari alla differenza tra le due diverse fasce reddituali di appartenenza tra Beneficiario e Alienatario;
- la nota del 21/03/2019, acquisita agli atti in data 25/03/2019 con prot. n. 121475, con la quale gli eredi del sig. Caracciolo Lugi allegavano la ricevuta del bonifico bancario relativo alla restituzione della richiamata differenza;
- l'“Ordine di Incasso Definitivo” n. 1284/2019, trasmesso della Ragioneria Generale di questa Regione, relativo al versamento effettuato dalla Sig.ra Prestinenzi Caterina;

VISTO l'“Allegato A)”, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto, dove sono riportati tutti i dati omessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali (Regolamento Europeo 679/2016);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RITENUTA la propria competenza sulla funzione amministrativa trattata;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di **annullare** il DDS n. 8429 del 15/07/2016;
2. di **autorizzare** eredi del Sig. Caracciolo Luigi alla vendita dell'alloggio, già oggetto di contributo regionale, al Sig. Cogliano Angelo;
3. tale autorizzazione viene rilasciata a **condizione** che il contributo, già erogato al sig. Caracciolo Luigi, ridotto della differenza tra le due diverse fasce di appartenenza tra Beneficiario e Alienatario, sia trasferito in capo all'acquirente (Cogliano Angelo), pertanto, nell'atto di compravendita dovrà ripetere i vincoli e gli obblighi di cui dall'art. 11 del bando di concorso per come già espressi, senza eccezione alcuna, dai coniugi Caracciolo - Prestinenzi, nell'atto unilaterale d'obbligo del 04/02/2009. Tale atto, unitamente alla nota di trascrizione, dovrà essere trasmesso alla Regione Calabria;
4. di **notificare** il presente provvedimento all'interessato;
5. di **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BLAIOTTA COSTANTINO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIANNONE MARISA

(con firma digitale)

